

dalle altre relative alla restante attività di ricerca) e quelle di natura amministrativa correlate ad attività di prevenzione, diagnosi e cura della salute dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Il Garante ha fornito altresì indicazioni in ordine alla necessità di specificare, anche per categorie, i destinatari delle comunicazioni dei dati, di eliminare il riferimento a trattamenti di dati giudiziari già oggetto dell'*autorizzazione generale* n. 7/2005 [doc. web n. 1203942] e di comprovare l'indispensabilità dell'utilizzo di dati relativi alle convinzioni religiose per perseguire le attività connesse all'esercizio di libertà ed attività sindacali (*Parere* 8 febbraio 2006 [doc. web n. 1244717]).

Analoga valutazione sull'indispensabilità dei dati è stata prescritta ad un altro ente di ricerca (la Stazione zoologica "Anton Dohrn"), a proposito di alcune comunicazioni di dati prospettate, e in relazione all'utilizzo di informazioni attinenti all'origine razziale o etnica per perseguire attività relative all'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, nonché di promozione e formazione nella ricerca scientifica e di corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti degli organi statutari e delle specifiche commissioni dell'ente. Inoltre, le finalità di gestione dei rapporti con i predetti componenti non sono state ritenute ricomprese in quelle di promozione e formazione nella ricerca scientifica; si è quindi evidenziata la necessità di disciplinarle in una scheda distinta (*Parere* 23 febbraio 2006 [doc. web n. 1246894]).

Specifiche integrazioni sono state parimenti prospettate, quale condizione per l'acquisizione di un parere favorevole, all'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi", nel cui schema di regolamento non risultavano contemplate alcune operazioni essenziali a realizzare attività indicate nello schema stesso e strettamente connesse alla finalità di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro (*Parere* 23 febbraio 2006 [doc. web n. 1246888]).

Anche lo schema curato dall'Istituto nazionale economia agraria (Inea) è stato oggetto di indicazioni specifiche. Al riguardo, il Garante ha chiesto di modificare alcuni riferimenti normativi (ritenuti incompleti o inidonei a legittimare le operazioni indicate) e di integrare una scheda con l'indicazione specifica dei tipi di dati utilizzati, che venivano invece menzionati soltanto nella sintetica descrizione del trattamento (*Parere* 16 febbraio 2006 [doc. web n. 1244652]).

2.3. Trasparenza dell'attività amministrativa e accesso ai documenti

Le problematiche legate ai rapporti intercorrenti tra la trasparenza dell'attività amministrativa e la protezione dei dati personali continuano ad essere fonte di alcuni dubbi interpretativi presso taluni operatori: anche nel 2005 sono pervenuti numerosi quesiti riguardanti i limiti del diritto all'accesso ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, come pure al diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali ai sensi dell'art. 43 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

Su tali aspetti, l'Autorità è stata tra l'altro interpellata da un comune, sia in ordine alla possibilità di ottemperare alla richiesta presentata da un cittadino, ai sensi della l. n. 241/1990, di rilasciare copia di documenti ed informazioni riguardanti l'esito di alcuni procedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente, sia relativamente ad una richiesta avente analogo oggetto, formulata da un consigliere comunale ai sensi dell'art. 43 del d.lg. n. 267/2000 (*Nota* 13 luglio 2005).

Sotto il primo profilo è stato ribadito il consolidato orientamento dell'Autorità ricordando nuovamente che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60). Spetta all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare, caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali il docu-

Linee generali

mento può essere sottratto, anche temporaneamente, alla conoscenza del richiedente.

Con riferimento, invece, alla possibilità di consentire ad un consigliere comunale l'acquisizione delle predette informazioni, l'Ufficio del Garante ha ribadito che, anche in tali ipotesi, il Codice non ha abrogato o modificato la specifica disposizione di legge che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, compresi enti ed aziende collegati, informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio, ma anche del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.

Principi analoghi sono stati richiamati nella risposta fornita ad un cittadino, il quale si era rivolto all'Autorità lamentando la presunta illegittimità del comportamento tenuto da un comune (*Nota* 9 novembre 2005). L'ente aveva reso disponibili a terzi i documenti presentati e sottoscritti dall'interessato, il quale, nell'ambito di una segnalazione all'amministrazione comunale, aveva evidenziato problemi di edilizia privata riguardanti il condominio di propria residenza. Al riguardo, è stato sottolineato che l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso è tenuta a valutare l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza alla luce delle norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, le quali attribuiscono il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (artt. 22 ss. l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005).

Con riferimento ad una richiesta di intervento presentata da un cittadino che aveva interpellato l'Autorità al fine di vedere soddisfatta una sua istanza di accesso rivolta ad una sede Inps, è stato ricordato che le scelte effettuate dall'amministrazione, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o del suo differimento sono più propriamente sindacabili dinanzi al tribunale amministrativo regionale, ovvero mediante richiesta di riesame della suddetta determinazione, al difensore civico competente per ambito territoriale, in base all'art. 25, l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 15/2005 (*Nota* 6 dicembre 2005).

Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite ad alcuni cittadini i quali, in qualità di richiedenti l'accesso a taluni atti amministrativi, nel lamentare la comunicazione delle loro generalità al controinteressato da parte del comune interpellato, avevano richiesto all'Autorità la determinazione del risarcimento dei danni. A tal proposito, è stato evidenziato (*Nota* 17 gennaio 2006), da un lato, che le pubbliche amministrazioni, destinatarie di una richiesta di accesso agli atti ed ai documenti da esse detenuti, sono tenute a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire (art. 7 l. n. 241/1990); dall'altro, che l'Autorità non è competente in relazione alle richieste risarcitorie, fermo restando il diritto della persona interessata, che ritenga di aver subito un danno —anche non patrimoniale— per effetto del trattamento di dati personali, di far valere le proprie pretese risarcitorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano i presupposti (art. 15 del Codice).

Ulteriori questioni interpretative sono state poste dall'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) con riferimento alla possibilità di fornire l'elenco nominativo dei beneficiari dei fondi comuni nel settore dell'agricoltura (Feoga) ad una giornalista che intendeva diffonderli durante una trasmissione televisiva (*Nota* 30 settembre 2005).

In proposito è stata richiamata preliminarmente l'attenzione del principio generale operante per i soggetti pubblici, secondo cui i dati personali possono essere comunicati a privati richiedenti in tutti i casi in cui tale comunicazione sia prevista o consentita da una disposizione di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del

**Beneficiari dei fondi
nel settore
dell'agricoltura**

Codice). Nel ricordare che l'Autorità si era già espressa in passato nei confronti dell'Agea a proposito delle informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), rilevando che il registro delle quote-latte è consultabile integralmente da chiunque ne avesse interesse, in quanto tale regime di conoscibilità risulta espressamente disciplinato da una disposizione regolamentare (art. 3, comma 2, d.m. 31 luglio 2003 Min. politiche agricole), è stato sottolineato come debbano essere verificate anche in tal caso le disposizioni vigenti applicabili all'Agenzia, con particolare riferimento a quelle in materia di accesso.

L'Autorità ha fornito indicazioni relativamente all'accesso, da parte di un giornalista, ai dati contenuti nell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 24, comma 1, 30 dicembre 1991, n. 412). È stato chiarito che la normativa di riferimento si limita a stabilire, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, essendo le stesse tenute, altresì, a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (artt. 7, comma 6, e 53, comma 14, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), senza che sia però disciplinato il profilo relativo alla conoscibilità dei dati in questione.

Pertanto, i predetti documenti possono formare oggetto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 59 del Codice: spetta quindi al medesimo Dipartimento — quale amministrazione destinataria della richiesta di accesso — verificare se l'istanza del giornalista sia accoglibile o meno, in base all'interesse e ai motivi rappresentati, tenendo anche conto della prima giurisprudenza amministrativa formatasi a proposito del diritto di critica e di cronaca, quale "diritto" autonomo che potrebbe giustificare una richiesta di accesso a documenti. Non si pongono problemi, invece, per la pubblicazione di dati anonimi o riepilogativi attinti da tabelle a carattere esclusivamente statistico, prive di dettagli correlabili a nominativi (*cf.* art. 53, comma 16, d.lg. n. 165/2001).

2.4. Il principio del "pari rango"

Le problematiche applicative derivanti dal contemperamento del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, da un lato, e del diritto alla riservatezza dall'altro, emergono con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui i documenti amministrativi di cui si richiede l'ostensione contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. In tale ipotesi, il trattamento è consentito laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice) (*v.* già il *Prov. 9* luglio 2003 [doc. *web* n. 29832], in *Relazione* 2003, p. 64).

In merito, l'Autorità ha rilevato in termini generali che, per il rilascio di copia della documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ospedaliero, richiesta da un soggetto diverso dall'interessato e, in particolare, dal difensore nell'ambito delle indagini effettuate nell'interesse di due soggetti indagati per fatti connessi al ricovero medesimo, non è necessario ottenere una specifica autorizzazione del Garante laddove le richieste siano formulate nei confronti di organismi sanitari in conformità alla legge, anche sotto il profilo della disciplina delle investigazioni difensive introdotta dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*Nota* 28 aprile 2005).

**Prestazioni e incarichi
conferiti
ai pubblici dipendenti**

**Finalità
di investigazione
difensiva**

Cartella clinica
di un dipendente
infortunato in servizio

In tal caso, spetta però all'amministrazione destinataria della richiesta non solo accertare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà riconosciuta al difensore dalla citata disciplina, ma operare anche un'attenta valutazione dei diritti coinvolti, al fine di stabilire se il diritto che il soggetto intende far valere, sulla base della documentazione richiesta, possa essere appunto considerato "di pari rango" rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati (artt. 92, comma 2, 71 e 60 del Codice).

Analoghe considerazioni sono state sviluppate con riferimento alla richiesta di un'"autorizzazione" ad ottenere copia della cartella clinica redatta in riferimento allo stato di salute di un dipendente, e relativa all'accettazione in pronto soccorso per un incidente occorsogli sul luogo di lavoro, al fine di consentire la difesa in giudizio del datore di lavoro (*Nota* 8 novembre 2005).

Graduatorie
di trasferimento

L'Ufficio del Garante ha evidenziato ulteriormente che, nell'ipotesi in cui venga presentata ad una amministrazione pubblica una richiesta di accesso agli atti relativi all'attribuzione del punteggio conferito a singoli dipendenti nell'ambito di una graduatoria di trasferimento provinciale, laddove il punteggio analitico attribuito nelle graduatorie di trasferimento contenga anche dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'amministrazione interpellata può accogliere l'istanza sempreché, a seguito di una valutazione dei diritti coinvolti, valuti che il diritto che il terzo intende far valere sulla base delle informazioni o della documentazione richiesta possa essere considerato "di pari rango" rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati (*Nota* 17 gennaio 2006).

2.5. Pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque

Casellario informatico
delle imprese

Il Garante si è pronunciato su alcune questioni relative al trattamento dei dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, con particolare riferimento al Casellario informatico delle imprese in relazione alla trasparenza negli appalti.

In sede di esame di un ricorso, il Garante si è occupato ad esempio del regime di comunicazione e di pubblicità di tale Casellario. In esso, sono contenute le attestazioni relative alle imprese appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi che ne accertano i requisiti, nonché le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono sull'andamento degli appalti; tra le informazioni acquisite al Casellario, rientrano anche i casi di esclusione per collegamento sostanziale, trattandosi di ipotesi ritenuta lesiva della *par condicio* tra concorrenti e della segretezza delle offerte [doc. *web* n. 1151205].

Rispetto a questa stessa ipotesi, una società ha richiesto la cancellazione delle informazioni dal Casellario, sostenendo che era illecita tanto l'iscrizione, quanto la diffusione *on-line* sul sito *web* dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, trattandosi di operazioni ritenute prive di fondamento normativo. Il Garante ha invece ritenuto lecita, alla luce della vigente normativa, l'iscrizione nel Casellario da parte dell'Autorità di vigilanza anche dei dati relativi al "collegamento sostanziale", nonché la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle operazioni di appalto. È risultata, invece, ingiustificata, secondo la disciplina vigente, la diffusione delle informazioni tramite il sito Internet della stessa Autorità, alla luce della specifica disciplina applicabile.

Dopo l'intervento del Garante, l'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha quindi sospeso la visibilità in Internet dei dati oggetto del ricorso ed ha comunicato di aver istituito un gruppo di lavoro per la revisione del Casellario sotto il profilo dell'individuazione di corrette modalità di diffusione e di tempi di conservazione adeguata delle informazioni.

La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto una disposizione che vieta, di regola, la riutilizzazione commerciale delle informazioni contenute negli archivi catastali e nei pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio (art. 1, commi 367 e ss., l. n. 311/2004).

L'eventuale possibilità di riutilizzare per fini commerciali tali informazioni è stata subordinata alla stipula di specifiche convenzioni con la stessa Agenzia, le quali devono disciplinare, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti, le modalità e i termini della raccolta, della conservazione, dell'elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito. A tale scopo, il Garante ha promosso la sottoscrizione del codice deontologico previsto in materia (artt. 61 e 118 del Codice), anche al fine di garantire il rispetto dei diritti degli interessati e del principio di compatibilità della riutilizzazione con gli scopi per i quali i dati sono stati originariamente raccolti; principio del quale l'Agenzia del territorio dovrà tenere conto qualora intenda delimitare, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, le modalità di riutilizzazione dei dati da parte dei soggetti convenzionati (*Prov. 25* maggio 2005 [doc. web n. 1131816]).

Ipotecche

2.6. Documentazione anagrafica e materia elettorale

Le problematiche riguardanti la materia anagrafica hanno impegnato l'Autorità su diversi fronti nel corso del 2005.

In particolare, in diverse occasioni l'Autorità è stata chiamata ad occuparsi della conformità al Codice della trasmissione a soggetti privati di informazioni contenute negli archivi anagrafici, con particolare riferimento allo stato di famiglia (*Note 17* gennaio 2006).

In proposito, è stato ricordato che la specifica disposizione contemplata nel regolamento anagrafico —secondo la quale l'ufficiale dell'anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, i “*certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia*” degli iscritti all'anagrafe (art. 33 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)— costituisce un'idonea fonte normativa per la comunicazione all'esterno di dati personali da parte di soggetti pubblici (art. 19, comma 3, del Codice).

Sono state poi distinte le predette ipotesi da quelle in cui si intenda attivare un flusso di dati anagrafici verso soggetti pubblici. Sul punto, è stato tra l'altro chiarito, ad esempio, che l'università può svolgere senza particolari difficoltà le proprie attività stante la possibilità di accedere, con cadenza regolare, ai dati anagrafici dei nuovi nati presso gli uffici anagrafici di un comune, al fine di poter inviare alle famiglie materiale informativo riguardante progetti di ricerca sullo sviluppo cognitivo, linguistico e socio-affettivo del bambino nei primi tre anni di vita (*Nota 25* febbraio 2005). La possibilità del rilascio, anche periodico, di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, è infatti previsto rispetto alle pubbliche amministrazioni “*che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità*” (art. 34, comma 2, d.P.R. n. 223/1989); pertanto, ove l'amministrazione comunale interpellata valuti che la motivata richiesta dell'università di utilizzare i predetti elenchi anagrafici sia finalizzata ad un uso di pubblica utilità, si può accedere ai predetti elenchi, in conformità alla previsione dell'art. 19, comma 2, del Codice, che autorizza la comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici qualora ciò sia previsto da norme legislative o regolamentari.

È risultato inoltre particolarmente significativo l'intervento del Garante resosi necessario a seguito di segnalazioni concernenti alcuni accessi illeciti a dati anagrafici detenuti presso il Comune di Roma, in correlazione ad un caso di falsa sotto-

Accesso delle università

Caso “Laziomatica”

scrizione di candidature alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. L'Autorità ha effettuato una serie di accertamenti ispettivi, anche nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, che hanno portato all'adozione di un provvedimento che ha preso in esame diversi profili problematici (*Prov. 6 ottobre 2005* [doc. *web* n. 1179484], pubblicato in *G.U.* 24 ottobre 2005, n. 248).

In primo luogo, è stato rilevato che da parte di Laziomatica S.p.A. (società per azioni a prevalente capitale regionale istituita dalla Regione Lazio per la gestione del Sistema informativo regionale-Sir: *v. l.r. 3 agosto 2001, n. 20*) erano stati effettuati accessi illeciti ad una banca dati anagrafica del Comune di Roma, che la stessa Regione sarebbe autorizzata a consultare solo per determinate finalità sanitarie, in base al "Protocollo di intesa per la cooperazione nello sviluppo dei servizi al cittadino" sottoscritto il 12 maggio 2004 allo scopo di permettere uno scambio di dati tra i due enti per effettuare verifiche attinenti solo a prestazioni sanitarie (*ticket*, scelta del medico); con la possibilità di accedere direttamente agli stessi dati anagrafici detenuti dal Comune.

Il Garante ha pertanto prescritto ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, alla Regione Lazio e Laziomatica S.p.A., di osservare le regole concernenti sia il ruolo del responsabile e degli incaricati del trattamento (artt. 29 e 30), sia la definizione dei rispettivi compiti e le rigorose istruzioni da impartire, adeguando entro 180 giorni i rapporti tra loro intercorrenti. La Regione e il Comune sono stati invitati anche a rivedere entro il medesimo termine il Protocollo di intesa, per permettere alla prima di continuare ad ottenere speditamente e *on-line* la conferma dei dati anagrafici necessari per varie prestazioni sanitarie, senza che ciò comporti la possibilità di consultare direttamente e liberamente la banca dati anagrafica della popolazione.

In secondo luogo, è emerso che, nella prassi amministrativa osservata presso il Comune di Roma nei rapporti con numerosi enti, ivi inclusa la Regione, veniva consentita la consultazione diretta per via telematica di dati anagrafici mediante un meccanismo di *cd. "anagrafe aperta"*; in altri termini, i dati anagrafici venivano riportati in un *cd. "data base popolazione"* contenente numerose ulteriori informazioni (relative anche a "vaccinazioni, elettorale, leva militare" o alla carta d'identità ed al codice fiscale). In tal modo, si era realizzato un sistema di impropria consultazione diretta di dati anagrafici da parte di personale comunale non facente parte dei servizi di anagrafe e di stato civile (centrali e dei municipi), nonché, soprattutto, da parte di numerosi soggetti esterni al Comune di Roma (amministrazioni centrali, militari e sanitarie; uffici giudiziari ed enti locali; ecc.). La consultazione diretta veniva consentita senza verificare né la concreta motivazione di pubblica utilità in base alla quale veniva richiesto di conoscere i dati anagrafici, né le singole utilizzazioni dei dati consentite a regime presso enti a struttura complessa che perseguono differenti finalità.

Il Garante ha rilevato che il predetto sistema si discostava dal quadro normativo vigente: l'ufficiale d'anagrafe può infatti rilasciare solo attestazioni o certificazioni relativamente al contenuto delle schede che compongono l'anagrafe della popolazione residente, ed entro certi limiti può anche rilasciare elenchi. Ad eccezione del personale autorizzato delle forze di polizia, le medesime schede non possono però essere consultate direttamente da parte di chi, pur facente parte del personale comunale, sia estraneo all'ufficio di anagrafe (artt. 1, 33, 34 e 37 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). L'utilizzo di elenchi di dati anagrafici è consentito anche da parte del comune che detiene i dati, per fini di comunicazione istituzionale, ma sempre su motivata richiesta —questa volta "interna" all'ente— (art. 177, comma 1, del Codice). Altri soggetti anche privati possono ottenere solo dati anagrafici resi

anonimi ed aggregati, su richiesta e per fini statistici e di ricerca (art. 34, comma 2, d.P.R. n. 223/1989).

Il Codice, pur non avendo inciso sulla portata delle predette disposizioni sull'anagrafe della popolazione, ha però ribadito la necessità del perdurante rispetto delle vigenti norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di taluni atti (*cfr.*, *ad es.*, gli artt. 19, comma 3, 24, comma 1, lett. c), 59 e 61 del Codice), che subordinano la consultazione di materiale documentale al rispetto di determinati limiti temporali (*ad es.*, con esclusione dei periodi in cui un elenco è in fase di aggiornamento) o soggettivi, oppure di talune modalità (*ad es.*, documentazione dell'identità del soggetto che intende consultare un registro) o finalità (*ad es.*, fini statistici e di ricerca).

Anche in relazione a questo elemento di illiceità del trattamento, il Garante ha fissato un termine di 180 giorni, entro i quali il Comune di Roma è stato richiesto di individuare un diverso meccanismo che, pur permettendo di comunicare i dati richiesti (quali le richieste di certificazione o attestazione, oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da ragioni accertate di pubblica utilità), permetta di perseguire le finalità di snellimento e di efficienza dell'azione amministrativa attraverso modalità di riscontro anche automatiche e per via telematica che escludano, però, la consultazione diretta, anche *on-line*, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe.

Nel quadro delle iniziative di aggiornamento della normativa anagrafica, l'Autorità è stata invitata dal Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici) a partecipare ai lavori del Comitato tecnico istituito per predisporre uno studio finalizzato alla revisione della predetta normativa, alla luce soprattutto delle innovazioni riguardanti l'Indice nazionale delle anagrafi ed il sistema di accesso ed interscambio anagrafico, nonché dei provvedimenti relativi a soggetti stranieri.

Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l'Autorità è stata poi interpellata in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni, estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti emigrati all'estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini da parte di discendenti degli interessati. In proposito, nel richiamare la specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità previsto per le liste elettorali —che possono essere rilasciate in copia “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per i perseguimento di un interesse collettivo o diffuso” (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l'art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)— da quello relativo ai dati anagrafici, previsto dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (*Nota* 28 gennaio 2005).

2.7. Istruzione

2.7.1. Università

Si è registrata anche una proficua collaborazione con alcune istituzioni universitarie, nelle forme e modalità previste dal Codice.

Un ateneo ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 39 del Codice, l'intenzione di stipulare una convenzione con l'Azienda per il diritto alla studio universi-

**Comitato tecnico
per la revisione
della disciplina
anagrafica**

**Utilizzo
di dati anagrafici
per finalità
di ricerca storica**

**Verifica
delle autocertificazioni
e diritto allo studio**

Graduatorie
per l'ammissione
ai corsi di laurea

tario, per consentire un reciproco accesso ai dati personali degli studenti contenuti nei rispettivi archivi, al fine di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti riguardo alla loro condizione economica.

L'Ufficio del Garante, nel riconoscere che sussistono in capo alle suddette amministrazioni compiti istituzionali di intervento diretti a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari (d.P.C.M. 9 aprile 2001), ha precisato che, in virtù dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, non dovrebbe essere consentito per tali finalità l'accesso ai dati personali degli studenti per gli interventi diretti alla totalità degli iscritti, potendosi ritenere lecito esclusivamente l'accesso alle informazioni personali dei soggetti che abbiano avanzato una specifica richiesta per usufruire di determinati benefici, in funzione della loro appartenenza a talune fasce di reddito, o del possesso di individuati meriti accademici (*Nota* 3 febbraio 2005).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoposto al Garante due schemi di decreto relativi alla disciplina dell'accesso ai corsi di laurea specialistica programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005/2006.

Nell'esprimere i pareri richiesti, l'Autorità ha evidenziato la mancanza di una disposizione legislativa che preveda la diffusione su Internet dei dati personali presenti nella graduatoria finale, come era stato invece previsto negli schemi di decreto esaminati. Si è invitato inoltre il Ministero ad individuare il ruolo del Consorzio interuniversitario Cineca in riferimento al trattamento, attesa la molteplicità delle operazioni allo stesso affidate, nonché ad integrare l'informativa da fornire ai candidati, la quale risultava priva di alcuni elementi essenziali, tra cui l'indicazione delle finalità del trattamento e l'ambito di comunicazione dei dati trattati (*Nota* 5 aprile 2005).

Nei primi mesi del 2005, in occasione dell'emanazione dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2006–2007, l'amministrazione ha espresso l'intenzione di pubblicare sul proprio sito Internet i punteggi riferiti ai singoli argomenti di esame e al totale complessivo ottenuto da ciascun candidato, senza l'indicazione dei dati personali di quest'ultimo. Ciò, per consentire ai candidati di accedere, utilizzando chiavi personali (*username* e *password*), ad un'area riservata del sito Internet Cineca, per visualizzare il proprio elaborato (contraddistinto da un codice identificativo) e visionare la valutazione dei singoli argomenti d'esame, nonché il punteggio complessivo ottenuto. I testi di informativa da fornire ai candidati –allegati agli schemi di decreto– sono stati considerati conformi all'art. 13 del Codice (*Parere* 6 aprile 2006 [doc. *web* n. 1269403]).

Preiscrizioni
all'università
per via telematica

Si è reso necessario un ulteriore intervento dell'Autorità in relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2005, secondo il quale gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all'accesso ai corsi di laurea universitari, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica e culturale, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), nonché all'inserimento nel mondo del lavoro, potevano preiscriversi all'università utilizzando un apposito modulo ad accesso libero, disponibile sul sito *web* del Ministero.

In merito a quanto previsto nel decreto citato, adottato senza la prevista consultazione del Garante, è stato osservato che la raccolta dei dati sensibili in sede di preiscrizione informatica, come disciplinata dal decreto stesso, non risultava lecita alla luce del principio di indispensabilità del loro trattamento. La preiscrizione rappresenta infatti non un atto formale di iscrizione, bensì un primo strumento per l'orien-

tamento dello studente e per programmare l'offerta formativa. Un ulteriore elemento di criticità è stato ravvisato nella prevista confluenza dei moduli compilati dagli studenti in una banca dati consultabile da parte di diversi soggetti anche privati. Nella medesima occasione è stato inoltre rappresentato al Ministero l'obbligo di fornire comunque una specifica informativa agli studenti (*Nota* 18 febbraio 2005).

Infine, con riferimento allo schema di decreto relativo alle preiscrizioni universitarie per l'anno accademico 2006-2007, l'Autorità ha espresso parere favorevole riscontrando che è stata prevista soltanto la raccolta di dati personali non sensibili degli studenti. Il decreto ha inoltre disposto che i dati acquisiti siano resi accessibili (anche con modalità telematiche attraverso l'utilizzo di una specifica chiave di accesso) alle sole istituzioni formative nei riguardi delle quali lo studente abbia manifestato un interesse all'immatricolazione. Il testo dell'informativa da fornire agli studenti, allegato allo schema di decreto, è risultato conforme a quanto previsto dall'art. 13 del Codice (*Parere* 8 febbraio 2006 [doc. web n. 1244669]).

2.7.2. Scuola

Il Garante ha ricevuto numerosi reclami e segnalazioni da parte di genitori ed alunni, che lamentavano possibili violazioni della riservatezza in relazione alla predisposizione, da parte degli istituti scolastici, del "portfolio delle competenze individuali" (uno strumento didattico redatto dall'insegnante per ciascun alunno, che, oltre ai progressi formativi ed educativi dello studente, è stato predisposto per documentarne interessi, attitudini, aspirazioni personali emergenti nel corso degli anni scolastici).

Con il *provvedimento* generale del 26 luglio 2005 [doc. web n. 1155253], l'Autorità ha indicato agli istituti scolastici pubblici e privati le modalità per trattare lecitamente i dati personali in occasione della compilazione e gestione del "portfolio". L'Autorità ha stabilito che nel "portfolio" debbano essere inseriti solamente dati personali pertinenti e necessari per la valutazione e l'orientamento dell'alunno. I dati più delicati, in grado di rivelare particolari condizioni come lo stato di adozione o le malattie sofferte, possono essere annotati solo se strettamente indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno.

In alcuni casi portati all'esame dell'Autorità, la raccolta di dati era risultata invece eccessiva ed ingiustificata, potendo far emergere informazioni particolarmente delicate sull'alunno (*ad es.* lo stato di adozione) o in quanto concernenti informazioni relative al suo profilo psicologico (descrizioni di paure e disagi), al suo stato di salute (eventuali ricoveri ospedalieri e patologie), al credo religioso, alla condizione sociale e familiare, o ad altri dati sensibili del minore.

In base alle garanzie richiamate dal Garante, ogni istituto scolastico è stato quindi richiamato ad adottare opportune misure per evitare la raccolta di dati non necessari, nonché per informare gli esercenti la potestà genitoriale sul trattamento dei dati personali dei minori. Ai genitori o ai legali rappresentanti devono essere garantiti tutti i diritti riconosciuti dal Codice (*ad es.*, accesso ai dati, aggiornamento, integrazione, ecc.). Devono essere poi predisposte idonee misure di sicurezza, e va individuato un ridotto periodo di conservazione dei dati. Il Garante ha inoltre precisato che, alla fine del corso di studi, il "portfolio" deve essere rilasciato allo studente, affinché questi lo consegni, ove previsto, al proprio nuovo istituto scolastico.

Un ulteriore intervento si è avuto a seguito della segnalazione di un genitore che lamentava la raccolta, in occasione di una campagna di prevenzione delle malattie renali rivolta a tutti i bambini frequentanti le scuole elementari di un comune pugliese, di dati personali, anche sensibili, di minori, senza la previsione di idonee garanzie in merito ai soggetti che avrebbero avuto accesso a tali informazioni.

**Portfolio
delle competenze
individuali**

**Campagne
di informazione
sanitaria nelle scuole**

Il progetto era stato promosso da alcuni istituti scolastici, da un circolo sportivo, da un istituto di credito e da alcune strutture sanitarie, anche private, operanti nel territorio. Nell'acquisire ulteriori elementi presso il segnalante e le predette strutture si è potuto anche rappresentare ai promotori dell'iniziativa la necessità di intervenire sulle relative modalità operative, al fine di individuare una differente procedura che consentisse ai genitori interessati di sottoporre i loro figli allo *screening* gratuito delle malattie renali, senza però dar vita a raccolte o comunicazioni di dati personali dei minori stessi non strettamente necessari.

La struttura promotrice della campagna di prevenzione ha compreso le problematiche relative al trattamento dei dati personali degli alunni e ha quindi modificato l'intero assetto del progetto, in modo da articolarlo non più attraverso la raccolta dei dati dei bambini interessati ad effettuare gratuitamente l'esame delle urine, bensì attraverso la distribuzione all'interno delle classi di un buono anonimo per l'esecuzione gratuita dell'esame, che il genitore interessato avrebbe potuto consegnare direttamente al laboratorio medico. È stato inoltre previsto che i risultati degli esami clinici effettuati fossero consegnati solo ai genitori dei bambini, non potendo, in ogni caso, essere conosciuti da parte delle strutture promotrici (*Nota* 15 aprile 2005).

Collaborazione
tra istituzioni
scolastiche
e circoli sportivi

A seguito di una segnalazione, l'Autorità ha appreso che un'associazione sportiva, all'interno di un progetto realizzato in collaborazione con enti locali e soggetti privati, volto ad offrire tre mesi di pratica sportiva gratuita agli alunni delle scuole pubbliche elementari e medie, effettuava un dettagliato *screening* medico, psicologico e motorio degli alunni anche in relazione alla loro anamnesi familiare. L'Ufficio ha invitato l'associazione sportiva a richiedere unicamente un certificato medico di idoneità fisica all'attività sportiva, anziché anche altra documentazione sanitaria, e a distruggere gli altri dati idonei a rivelare lo stato di salute del minore o della relativa famiglia, eventualmente già raccolti. All'associazione sportiva sono stati altresì segnalati gli obblighi in materia di misure di sicurezza e la necessità di informare in modo idoneo i legali rappresentanti degli alunni coinvolti (*Nota* 23 dicembre 2005).

Ricerche universitarie
svolte nelle scuole

Il Garante ha bloccato la pubblicazione di alcuni risultati di una ricerca universitaria svolta in una scuola elementare, riportati in una tesi di laurea. Ciò in quanto alunni e genitori non erano stati informati né degli scopi dell'iniziativa, né della circostanza che la loro partecipazione era facoltativa.

Il provvedimento di blocco adottato dall'Autorità ha riguardato le informazioni personali (in alcuni casi anche sensibili, in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei genitori) raccolte tramite questionari sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate nelle varie fasi della ricerca. Il Garante ha sottolineato che l'università, titolare del trattamento, per effettuare lecitamente la rilevazione dei dati a fini di ricerca, avrebbe dovuto informare adeguatamente i genitori delle predette circostanze (*cf.* *Newsletter* 11-24 aprile 2005).

L'Autorità è intervenuta anche sulla distribuzione presso le scuole elementari di un questionario con il quale venivano raccolte informazioni sull'identità sessuale degli alunni e sugli eventuali interventi chirurgici cui essi erano stati sottoposti (*Nota* 14 luglio 2005). Dagli accertamenti effettuati è risultato che il questionario, realizzato dall'istituto di sessuologia di un'università, avrebbe dovuto essere inizialmente distribuito mantenendo l'anonimato degli alunni. Essendo stata riscontrata invece la mancanza della garanzia di anonimato, l'istituto scolastico ha bloccato la distribuzione dei suddetti questionari.

Vigilanza
sull'adempimento
dell'obbligo scolastico

Sollecitata da un quesito formulato da un istituto scolastico, l'Autorità ha ricordato che specifiche disposizioni di legge attribuiscono ai comuni la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, prevedendo che il sindaco debba trasmettere ogni anno ai direttori didattici degli istituti scolastici l'elenco dei fanciulli che per

ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, al fine di accertare l'eventuale inadempienza all'obbligo (art. 114 d.lg. 16 aprile 1994, n. 297). Tale comunicazione è risultata quindi lecita (*Nota* 17 giugno 2005).

L'Autorità è nuovamente intervenuta in merito alla pubblicità dei risultati degli scrutini scolastici, essendo venuta a conoscenza da notizie stampa di iniziative promosse da alcuni presidi di istituti superiori per vietare di fotografare gli esiti finali degli scrutini pubblicati. Al riguardo, è stato precisato che nessuna norma del Codice preclude la piena pubblicità degli esiti scolastici, né la possibilità di accedere ai luoghi dove questi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche attraverso foto da utilizzare ovviamente in maniera lecita. Nella medesima occasione è stato inoltre ricordato che i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non si qualificano di per sé come dati sensibili, non riguardando informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l'etnia o gli stili di vita, e consistendo piuttosto in dati "comuni" sul rendimento scolastico (*cf.* *Comunicato stampa* 14 giugno 2005).

A seguito di alcune notizie stampa, l'Autorità ha appurato la presenza sul *web* di numerose graduatorie permanenti contenenti dati personali, anche sensibili, del personale A.t.a. (assistenti amministrativi, tecnici di laboratorio e collaboratori ausiliari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Su sollecitazione del Garante, detto Ministero ha diramato una circolare (28 novembre 2005, n. 2100) con cui, recependo le osservazioni formulate dall'Autorità, ha invitato tutti gli uffici scolastici regionali ad inserire nella graduatoria solo il nome e cognome e la posizione dell'interessato, omettendo qualsiasi altra informazione personale come, ad esempio, il domicilio, il recapito telefonico o la presenza di eventuali invalidità.

**Pubblicazione
degli esiti degli scrutini**

**Graduatorie
permanentemente on-line**

2.8. Notificazioni di atti e comunicazioni

Sono pervenute ancora all'Autorità numerose segnalazioni di cittadini concernenti notifica di atti giudiziari, verbali di contravvenzione, avvisi fiscali ed atti amministrativi.

L'Autorità ha ricordato che il Codice (art. 174), modificando alcune disposizioni dei codici di procedura civile e penale, oltre che di alcune leggi speciali, ha introdotto particolari modalità operanti per le notifiche da effettuare a persone diverse dal destinatario, al fine di tutelarne la riservatezza adottando accorgimenti che prevengano l'indebita conoscenza del contenuto dell'atto da parte di terzi.

Tali novità hanno riguardato in modo particolare l'obbligo di inserire la copia dell'atto da notificare in una busta sigillata su cui va apposto solo il numero cronologico della notificazione, e di annotare tale attività nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Nessun segno o indicazione da cui possa desumersi il contenuto dell'atto può essere quindi apposto sulla busta. Si tratta poi di cautele operanti nel processo sia civile, sia penale, nonché per le notificazioni di sanzioni amministrative e di atti e documenti provenienti da organi delle pubbliche amministrazioni, se effettuate a soggetti diversi dagli interessati.

Altre segnalazioni hanno riguardato notificazioni di atti giudiziari eseguite in maniera non corretta; in particolare, le doglianze concernevano notifiche effettuate a persone diverse dai destinatari attraverso la consegna di plichi non sigillati. Gli uffici addetti alle notifiche sono stati richiamati al pieno rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei destinatari degli atti.

Notificazioni

Strumenti
di comunicazione
tra pubbliche
amministrazioni

L'Ufficio ha ricordato la liceità dell'utilizzo del fax come mezzo di comunicazione tra pubbliche amministrazioni in quanto espressamente consentito dalla legge, e di specificare che i dipendenti preposti all'invio e alla ricezione devono essere designati quali incaricati del trattamento rispettando anche le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice (*Nota* 16 febbraio 2005).

Con particolare riferimento, poi, all'attività svolta da un'azienda sanitaria, l'Autorità ha affermato che il ricorso a tale mezzo di comunicazione deve avvenire osservando comunque le dovute cautele, soprattutto per quanto riguarda informazioni sensibili, assicurandosi che soggetti diversi dall'interessato o non autorizzati al trattamento dei dati personali ne vengano a conoscenza. Nel caso di specie, nel corso di un procedimento di affido, alcuni assistenti sociali avevano inviato una comunicazione riservata al numero di fax del luogo di lavoro del genitore diverso da quello espressamente indicato come recapito per la corrispondenza relativa ai rapporti con il figlio minore.

Vendite giudiziarie

Sono pervenute al Garante diverse segnalazioni relative al mancato rispetto delle nuove disposizioni relative alla pubblicità degli avvisi di vendita giudiziaria. Si è potuto quindi far notare che, con riferimento al processo esecutivo, l'art. 490 c.p.c. prevede ora l'omissione dell'indicazione del debitore, qualora l'annuncio sia inserito nei quotidiani o sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Le informazioni relative al debitore possono essere comunque fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse, unitamente ad ogni altra ulteriore informazione ritenuta necessaria (*Prov. 7 febbraio 2005 [doc. web n. 1103505]*).

Restano all'attenzione dell'Autorità le questioni emergenti dalle recenti modifiche dell'art. 490 c.p.c. che prevedono la pubblicazione su siti Internet dell'avviso, dell'ordinanza del giudice e della stima, nonché il regime di pubblicità ed il contenuto dell'istanza di vendita (art. 173 disp. att. c.p.c.), effettuata a cura del creditore procedente.

2.9. Attività fiscale, tributaria e doganale

Il Garante è intervenuto in merito ad alcune disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2005, volte a potenziare il patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti ai controlli fiscali e alla riscossione dei tributi, esaminandone i profili rilevanti per il trattamento dei dati personali (*Prov. 25 maggio 2005 [doc. web n. 1131826]*). Il nuovo assetto normativo ha infatti ampliato sensibilmente l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di indagini bancarie da parte dell'amministrazione finanziaria con riferimento ai dati, alle notizie e ai documenti acquisibili dagli organi di controllo, agli operatori presso i quali questi ultimi possono intraprendere accertamenti, nonché ad alcune novità procedurali.

L'Autorità ha rilevato che l'utilizzazione dei dati personali deve avvenire sulla base di un preciso quadro di riferimento anche per ciò che riguarda i flussi tra l'amministrazione finanziaria e i destinatari delle richieste di informazioni, con particolare riferimento alla possibilità di accedere e di interconnettere informazioni contenute in altri archivi, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati. Il passaggio ad un sistema più efficiente di trasmissione delle informazioni necessarie alle indagini bancarie, basato solo sulla via telematica, deve garantire comunque il rispetto dei presupposti normativi, i quali giustificano soltanto verifiche mirate e relative a casi individuati selettivamente.

Il Garante ha inoltre precisato che è necessario individuare precise modalità di accertamento, delineando misure ed accorgimenti volti a garantire la sicurezza dei dati e il rispetto dei principi di selettività, proporzionalità e di pertinenza delle informazioni raccolte presso gli interessati e i terzi.

Non sono risultati, poi, adeguatamente tipizzati i contenuti informativi del sistema di comunicazione introdotto dalla legge finanziaria, stante il riferimento ampio e indistinto ad ogni tipo di dato o notizia relativi a soggetti indicati anche per categorie. L'esigenza di procedere solo a richieste selettive di dati, in rapporto a necessità effettive di verifica, è stata quindi avvertita dal Garante, in particolare per informazioni richieste cumulativamente o per intere categorie, tenendo conto dell'indeterminato ambito di oggetto di riferimento delle richieste medesime.

La predetta legge finanziaria ha integrato le tipologie di dati che soggetti pubblici e privati devono trasmettere all'anagrafe tributaria (art. 7 d.P.R. n. 605/1973), prevedendo la trasmissione delle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nonché delle informazioni catastali identificative dell'immobile contenute nei contratti di somministrazione. I decreti volti a disciplinare tali comunicazioni sono stati adottati senza il necessario interpello preventivo del Garante, circostanza che può determinare anche l'inutilizzabilità dei dati personali in tal modo raccolti, oltre che un vizio per violazione di legge.

Con il predetto provvedimento del 25 maggio 2005 il Garante ha quindi ravvivato l'esigenza che sia avviata, presso l'anagrafe tributaria, una verifica organica sull'effettiva necessità e proporzionalità della raccolta sistematica e generalizzata delle varie categorie di dati acquisite e disponibili, adottando anche modalità tecniche rispettose del Codice. In particolare, il Garante ha rilevato la necessità di verificare se, in rapporto alle finalità perseguite, sia sufficiente che l'Amministrazione finanziaria si limiti ad accedere per via telematica ai dati necessari alle verifiche, presenti presso banche dati pubbliche e private, evitando di duplicare in modo superfluo le medesime banche dati presso l'anagrafe tributaria, peraltro anche con possibili difficoltà di aggiornamento e nell'allineamento dei dati.

Con il medesimo provvedimento il Garante è intervenuto anche in riferimento all'operatività dell'anagrafe dei conti e dei depositi istituita con la legge n. 413/1991.

Tutti i soggetti operanti nel settore finanziario devono rilevare e porre in evidenza i dati identificativi (compreso il codice fiscale) di tutti i soggetti che intrattengano qualsiasi rapporto o effettuino qualsiasi operazione di natura finanziaria. Ritenendo che il regolamento istitutivo della citata anagrafe debba essere modificato o integrato per essere adeguato alla nuova disciplina, il Garante ha segnalato la necessità di individuare soluzioni efficaci e rispettose dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento predisposto dall'Agenzia delle entrate in merito all'adozione di specifiche tecniche per l'invio di comunicazioni telematiche in materia di indagini finanziarie, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005 (*Parere* 21 dicembre 2005 [doc. web n. 1210095]).

Tale provvedimento, volto a ridurre i rischi di ingerenza di soggetti non autorizzati rispetto alla trasmissione cartacea delle comunicazioni, ha lasciato immutato l'iter procedimentale previsto per autorizzare l'inoltro delle richieste. Il provvedimento prevede che i dati acquisiti siano trattati nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, e che la loro comunicazione avvenga mediante posta elettronica certificata. Si è incrementata così la sicurezza sulla provenienza della richiesta — anche grazie alla firma elettronica —, sull'integrità nella fase di trasporto del messaggio — attraverso la tecnica di cifratura mediante l'utilizzo di una coppia di chiavi asimmetriche —, nonché sulla ricezione esclusiva da parte dei legittimi destinatari.

Nell'ambito del medesimo provvedimento il Garante ha altresì valutato la conformità al Codice della nuova disciplina della dichiarazione stragiudiziale introdotta dalla legge finanziaria (*cf.* par. 11.1).

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

Anagrafe dei conti e dei depositi

Comunicazioni telematiche nelle indagini bancarie

2.10. Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali

Sono rimaste numerose le questioni interpretative portate all'attenzione del Garante da parte di regioni e di enti locali.

Tra le fattispecie di maggior rilievo generale, si ricorda quella evocata da una segnalazione che lamentava le modalità di gestione dei servizi pubblici presso un comune, affidata per alcune funzioni delicate —quali quelle relative alla gestione dell'ufficio anagrafe, dello stato civile e notifiche— a personale appartenente ad una società di diritto privato, nonché a volontari (*Nota* 3 agosto 2005).

Sono stati svolti anche accertamenti a seguito di una segnalazione relativa ad un comune che, nell'erogare un sussidio per mezzo di una banca convenzionata, avrebbe comunicato a quest'ultima dati sensibili del beneficiario (nella causale del mandato di pagamento era stato evidenziato il collegamento del sussidio con patologie di carattere psichiatrico: *Nota* 16 settembre 2005).

Il Garante ha adottato una decisione a seguito di un ricorso che contestava l'inoltro ai consiglieri comunali, da parte del sindaco, della copia di una lettera anonima che denunciava la gestione, ritenuta poco trasparente, di alcuni immobili comunali affidata ad una Onlus amministrata dalla ricorrente. Quest'ultima si è rivolta al Garante chiedendo, in particolare, la cancellazione e/o il blocco dei dati. Il Garante ha ritenuto infondate le richieste della ricorrente. Dalla documentazione in atti non è risultato che il trattamento dei dati fosse in termini generali illecito, anche per quanto riguarda la conservazione della lettera, considerato che la stessa, indirizzata al sindaco del comune, era stata acquisita lecitamente al protocollo (*Provv.* 14 luglio 2005 [doc. *web* n. 1157675]). La ricorrente aveva chiesto anche di far cessare il comportamento, ritenuto illegittimo, del sindaco (inoltro della nota ai consiglieri comunali). Il ricorso è stato dichiarato infondato anche in riferimento a tale profilo, in quanto la nota riguardava una questione di indubbio interesse istituzionale, relativa alla gestione di un bene di interesse turistico e culturale del comune resistente. Pertanto, la sua comunicazione (pur potendo essere auspicabilmente preceduta da una valutazione più specifica della necessità della sua comunicazione ai consiglieri, alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice) non è stata ritenuta illecita, in relazione alla volontà, attestata dal sindaco, di informare i consiglieri comunali riguardo ad un documento che, per quanto anonimo, conteneva elementi rilevanti (per quanto da verificare nella loro veridicità) su una questione di interesse istituzionale. Tale valutazione è apparsa conforme sia al generale potere di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al consiglio comunale (art. 42 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267), sia alle specifiche funzioni di controllo attribuite ai singoli consiglieri (anche in riferimento alla possibilità di chiedere la convocazione del consiglio o di presentare, sulla questione in esame, interrogazioni e mozioni ai sensi degli artt. 39, comma 2, e 43, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000).

Sono pervenute ancora, da regioni ed enti locali, richieste di valutazione del Garante ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice, rispetto alla trasmissione ad altri soggetti pubblici di dati personali, ritenuti necessari per svolgere funzioni istituzionali da parte degli enti coinvolti in casi in cui mancano norme di legge o di regolamento che prevedano tale comunicazione.

È pervenuta ad esempio una richiesta della Comunità montana del Lazio Castelli romani e predestini per accedere agli archivi informatici Agea contenenti i dati anagrafici e produttivi delle aziende olivicole e i frantoi operanti nel territorio, relativi alle campagne olearie 2002-2003 e 2003-2004; ciò, al fine di costituire una banca dati sotto la vigilanza dell'Agea (*Nota* 2 febbraio 2005).

A tale proposito è stato ricordato che la comunicazione di dati è ammissibile se

Dati di terzi
in missive anonime
acquisite
agli atti comunali

Comunicazioni
ed interconnessioni
tra enti locali
ed altre
amministrazioni

realmente necessaria in rapporto alle funzioni istituzionali; occorre in particolare che le modalità della comunicazione, specie nel caso di accesso *on-line*, rispettino il principio di pertinenza e non determinino, presso l'amministrazione ricevente, un afflusso di dati esuberante rispetto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice). Per permettere all'Autorità una valutazione compiuta, è stato chiesto di precisare la motivazione in base alla quale si sarebbe reso necessario, per la comunità montana, acquisire i dati presso l'Agea, chiarendo, in particolare, se le medesime informazioni fossero conoscibili mediante accesso ad altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, se risultassero liberamente accessibili a chiunque e se riguardassero tutte le aziende, ovvero soltanto quelle che avessero presentato domande di finanziamenti comunitari all'Agea.

L'Autorità ha fornito ulteriori chiarimenti ad un comune che aveva prospettato la necessità di effettuare una serie di trasmissioni di dati personali a terzi (*Nota* 21 marzo 2005). Con riferimento alla necessità di comunicare dati alla provincia rispetto a servizi socio-assistenziali espletati da quest'ultima in regime di convenzione con i comuni (d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, l. 18 marzo 1993, n. 67), è stato evidenziato che, laddove detta comunicazione riguardi dati sensibili e giudiziari, non è possibile avvalersi dell'art. 39 del Codice, in quanto per il trattamento di tale categoria di dati da parte dei soggetti pubblici il Codice detta una specifica disciplina particolarmente stringente (artt. 20, 21 e 22). Nella medesima fattispecie, in relazione alla prevista apertura di banche dati personali da parte del comune ad una società per azioni concessionaria per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, asseritamente necessaria per permettere la gestione del servizio di riscossione dei relativi tributi, è stata parimenti rilevata l'impossibilità di avvalersi della comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 39 del Codice, in quanto la stessa è ammessa solo tra enti pubblici. A tale proposito è stata però evidenziata la possibilità di valutare se la relazione fra il comune e la società concessionaria avrebbe potuto essere inquadrata, previa apposita designazione, nell'ambito di un rapporto fra titolare (il comune) e responsabile del trattamento (il concessionario) ai sensi dell'art. 29 del Codice, designando anche i dipendenti del concessionario preposti alle operazioni di trattamento quali incaricati del trattamento (art. 30). Per quanto concerne, infine, la necessità rappresentata dal medesimo comune di trasmettere i ruoli tributari e patrimoniali ad una società concessionaria per la riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali dell'amministrazione locale, è stato precisato che l'uso delle informazioni dei debitori iscritti a ruolo e dei relativi coobbligati risulta consentito unicamente nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 18 d.lg. 13 aprile 1999, n. 112 e dal relativo decreto attuativo del Ministero delle finanze del 16 novembre 2000.

L'Autorità ha concluso nel 2005 gli accertamenti avviati in relazione alle modalità di trattamento dei dati personali per finalità di gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (*cfr. Relazione* 2003, p. 72). Ne è conseguita l'adozione di un provvedimento di carattere generale, risultato necessario per valutare congiuntamente il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (che può comportare, quando è necessario, accertamenti sull'identità di contravventori passibili di sanzioni amministrative) con il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria riservatezza, soprattutto in caso di indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi di informazioni anche sensibili, quali quelle concernenti la salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o le convinzioni politiche, religiose o sindacali, reperibili nei sacchetti o in contenitori analoghi di rifiuti (*Prov. 14 luglio 2005 [doc. web n. 1149822]*).

**Raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani**

Con il medesimo provvedimento il Garante ha anche risposto a vari quesiti di enti locali e a numerosi reclami e segnalazioni di cittadini i quali lamentavano una violazione della propria riservatezza in relazione alle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti e ai controlli amministrativi. L'Autorità ha così individuato un quadro di garanzie per rispettare diritti e libertà fondamentali dei cittadini, prescrivendo ai comuni, titolari dei trattamenti di dati per finalità di gestione di servizi di raccolta differenziata, di adottare alcune misure necessarie per conformarsi ai principi del Codice, sul presupposto che la raccolta differenziata, prevista da specifiche norme, risponda ad un importante interesse pubblico.

In particolare, il Garante ha ritenuto che l'obbligo imposto da alcuni enti locali di utilizzare sacchetti trasparenti, anche di diverso colore a seconda dei materiali da inserire, per la raccolta "porta a porta" —pur stimolando l'utenza ad una selezione responsabile dei materiali conferiti e favorendo il loro più efficace recupero— debba considerarsi in termini generali non proporzionato. Sproporzionata è risultata, altresì, la misura che obbligava ad applicare sul contenitore dei rifiuti targhette adesive riportanti "a vista" il nominativo e l'indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in particolare se conferiti in strada.

Si è invece precisato che può ritenersi lecito contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto (anche se collegato ad una banca dati anagrafica presso il comune), oppure fornire agli utenti appositi sacchetti dotati di *microchip* o, eventualmente, di dispositivi di *Radio Frequency Identification (Rfid)*, poiché tali procedure permettono di limitare l'identificabilità del soggetto conferente ai soli casi in cui sia stata già accertata la violazione delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Infatti, al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti vengono a conoscenza del suo contenuto, ma non anche degli elementi identificativi del soggetto conferente; per converso, i soggetti preposti all'applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del *microchip*, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, in relazione all'accertata segnalazione di non conformità del conferimento, senza accedere al contenuto del sacchetto.

Il Garante ha anche ritenuto che le ispezioni dei sacchetti debbano ritenersi ammesse nei soli casi in cui il soggetto che abbia depositato i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non risulti in altro modo identificabile, dovendosi evitare la pratica di controlli generalizzati da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate) al fine di rinvenire nei sacchetti stessi elementi informativi. Tale conclusione resta valida anche quando la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento.

Quanto, infine, alle procedure di raccolta differenziata in apposite aree di conferimento (*cd. ecopiazze*), è stato considerato lecito che i soggetti preposti alla loro gestione esigano l'esibizione di un documento di identità annotando il deposito del rifiuto in un registro recante il nome e l'indirizzo dei conferenti, la quantità approssimativa, nonché il tipo di materiale ricevuto, per la sola finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel comune del conferente, nonché per evitare che lo stesso soggetto possa conferire i rifiuti in violazione dei limiti quantitativi ammessi.

Nonostante le indicazioni fornite con il citato provvedimento generale, risultano permanere tuttora comportamenti difformi rispetto a quanto prescritto, soprattutto con riferimento alla raccolta differenziata a domicilio. L'Ufficio ha in tali casi invitato il comune interessato a conformarsi entro breve termine alle prescrizioni ed a produrre ogni informazione utile a sostegno delle iniziative assunte, ricevendo un riscontro sul quale sono in corso ulteriori accertamenti (*Nota* 12 ottobre 2005).